

DETERMINA

CIG: 8151398A6B

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale *Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;*

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all'articolo 8, comma 2, prevede che *Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata "PagoPA S.p.A.", con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;

VISTO l'art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

VISTO l'atto costitutivo della società PagoPA S.p.A. del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;

VISTO lo Statuto della società PagoPA S.p.A.;

VISTO l'art. 3, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 ai sensi del quale lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 è assunto dalla società PagoPA S.p.A. in regime di continuità con la precedente gestione a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel Registro delle imprese;

VISTA l'iscrizione della Società nel Registro delle imprese avvenuta in data 31 luglio 2019;

VISTO l'atto di ricognizione e trasferimento delle risorse sottoscritto in data 22 ottobre 2019 dalla Società, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale con il quale è stato formalizzato il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla piattaforma pagoPA (come di seguito definita), nonché degli asset ad essa inerenti e delle relative risorse;

CONSIDERATO che con il Contratto Quadro n.2/2011, avente ad oggetto l'affidamento del "servizio di interconnessione del Sistema Pubblico di connettività e la Rete Nazionale Interbancaria nell'ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti nella PA centrale - SIPA", l'Agenzia per l'Italia Digitale ha affidato alla Società SIA S.p.A. la realizzazione della piattaforma di cui all'art.5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, (di seguito la "piattaforma pagoPA");

CONSIDERATO che la gestione della piattaforma pagoPA è stata affidata, senza soluzione di continuità, dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla SIA S.p.A. in forza dei seguenti contratti: il Contratto Quadro n. 2/2011 con scadenza il 31 gennaio 2014, il Contratto Quadro n. 2/2014 con scadenza il 31 luglio 2015 e prorogato sino al 31 dicembre 2016, nonché il Contratto Quadro n. 1/2017 con scadenza il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, fino al mese di novembre 2019, hanno aderito alla piattaforma pagoPA n. 18.033, pubbliche amministrazioni, di cui n. 15.461 già attive e in esercizio e n. 379 Prestatori di servizi di pagamento, di cui n. 378 già attivi e in esercizio;

TENUTO CONTO che attualmente l'infrastruttura tecnologica della piattaforma pagoPA è ospitata presso il centro servizi della SIA, su cui si attestano i 378 prestatori di servizi di pagamento già abilitati a operare sulla piattaforma pagoPA e le oltre 18.000 amministrazioni aderenti;

CONSIDERATO che la piattaforma pagoPA possiede intrinsecamente le caratteristiche di infrastruttura informatica critica, nonché a rischio sistemico, in quanto il suo fallimento produrrebbe a cascata effetti su altri sistemi a rilevanza nazionale, e, nei casi più gravi, il degradamento del rapporto di fiducia tra cittadino e Stato;

CONSIDERATO che la SIA S.p.A. ha, in data 11 febbraio 2015, rinnovato la convenzione stipulata in data 28 febbraio 2011 con il Ministero dell'Interno - Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 gennaio 2008 che individua in SIA il gestore di una "infrastruttura critica informatizzata di interesse nazionale", e per questo inserito nel sistema di tutela della sicurezza nazionale in ambito di sicurezza cibernetica;

CONSIDERATO che, per la rilevanza dell'attività di gestione della piattaforma pagoPA affidata dalla legge alla PagoPA s.p.a. e dei rischi ad essa connessi, si rende necessaria, nell'esecuzione di tali attività, l'adozione di adeguate misure al fine di assicurare a) la massima disponibilità e affidabilità della piattaforma, b) la flessibilità nel soddisfare la crescente domanda dei servizi erogati; c) la massima sicurezza della piattaforma, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto da possibili attacchi informatici di matrice criminale, nonché terroristica;

RITENUTO di conseguenza necessario adottare misure di sicurezza analoghe a quelle adottate dai gestori di piattaforme per le operazioni di pagamento elettronico, operanti nel settore bancario;

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto stabilito a livello comunitario dalla Direttiva Europea 2007/64/EC, ai sensi dell'articolo 146, commi 1 e 2, del D. lgs 385/1993 (TUB), la *"Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento"* e che tale sorveglianza è esercitata dalla *"Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete"*;

CONSIDERATO che, lo svolgimento di attività rilevanti per i sistemi di pagamento è soggetta a specifici standard e requisiti normativi nazionali e internazionali, e precisamente, oltre a quanto indicato all'articolo 146 del TUB, al provvedimento della Banca d'Italia del 18 settembre 2012 in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, ai principi CPMI IOSCO del 2012 applicabili alle infrastrutture dei mercati finanziari e ai loro fornitori critici, allo Eurosystem oversight policy framework emanato dalla BCE nel 2016 in tema di sorveglianza sulle diverse componenti del sistema dei pagamenti, al Regolamento della BCE 2017/2094 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento importanza sistemica;

TENUTO CONTO che la Sia S.p.A. è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 146 del TUB, sia quale gestore di un sistema di compensazione e di regolamento, sia quale gestore di una infrastruttura strumentale, tecnologica e di rete;

RILEVATO che la SIA S.p.A., inoltre, quale gestore di un sistema di compensazione e di regolamento (Automated Clearing House), è tenuta al rispetto degli standard e dei requisiti di sicurezza già indicati con differenti modalità e intensità, ossia in via diretta, in quanto gestore di un sistema di compensazione e regolamento di livello nazionale, nonché in via indiretta, in quanto service provider di sistemi di pagamenti nazionali ed europei;

RITENUTO che la SIA S.p.A., quale gestore di un sistema di compensazione e di regolamento (STEP2), nonché quale gestore di una infrastruttura strumentale tecnologica e di rete (rete interbancaria), appare avere i requisiti per garantire un opportuno livello di sicurezza dei servizi erogati, anche appunto in considerazione della sorveglianza a cui è sottoposta per il rispetto della normativa comunitaria e nazionale;

CONSIDERATO che la piattaforma pagoPA è tra le piattaforme abilitanti individuate dal documento "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015 e dalla Commissione Europea, con nota Ref. Ares (2016) 5983827 del 18.10.2016, quale condizionalità ex-ante per l'erogazione dei fondi comunitari 2014-2020 in tema di Agenda Digitale;

CONSIDERATO che il suddetto documento "Strategia per la crescita digitale" indica quale obiettivo per la diffusione della piattaforma pagoPA il passaggio di almeno 100 milioni di transazioni all'anno nel 2020, che rappresenta la condizione per l'erogazione di oltre 3 miliardi di euro di fondi strutturali in tema di Agenda Digitale;

CONSIDERATO che la rapida e costante diffusione dell'utilizzo della piattaforma pagoPA è condizione necessaria al fine di assicurare le economie di spesa indicate nel suddetto documento "Strategia per la crescita digitale" e stimate, a partire dal 2018, in circa 1 miliardo di euro per anno;

CONSIDERATO che la SIA S.p.A. è una società partecipata direttamente ed indirettamente dalla Cassa Depositi e Prestiti ovvero da società appartenenti al gruppo di Cassa Depositi e Prestiti e che è individuata dalla Banca d'Italia come "gestore di sistemi di clearing";

TENUTO CONTO che la SIA S.p.A. è ancora, a tutt'oggi, il gestore della Rete Nazionale Interbancaria (RNI) e il titolare unico dei diritti industriali di alcune delle componenti tecnologiche di realizzazione della piattaforma pagoPA, anche perché alcune basate sulla stessa tecnologia proprietaria utilizzata per la Rete Nazionale Interbancaria;

CONSIDERATO che la SIA S.p.A. è parte del sistema di sorveglianza della sicurezza delle transazioni finanziarie, ed è sottoposta a sorveglianza da parte della Banca d'Italia nel suo ruolo di "gestore diretto di processi a rilevanza sistemica" quali la Rete Nazionale Interbancaria (RNI) e nel suo ruolo di erogatore della piattaforma di negoziazione all'ingrosso dei Titoli di Stato del debito pubblico italiano;

TENUTO CONTO che alcuni componenti della piattaforma pagoPA sono ideati, realizzati e progettati da SIA, in base a specifiche proprie, e di cui SIA ha la esclusiva proprietà intellettuale così come i sistemi di telecontrollo, monitoraggio e gestione remota, nonché di configurazione che sono indispensabili per garantire il funzionamento di questa articolata e complessa architettura di colloquio telematico tra i diversi interlocutori sulla piattaforma pagoPA;

CONSIDERATO che la Società intende sviluppare propri applicativi e strumenti tecnologici, nonché di processo necessari al funzionamento della piattaforma pagoPA e specifici della stessa, ivi inclusa la procedura di *on boarding* degli enti, in modo da gradualmente rendersi autonoma rispetto alle procedure, all'infrastruttura e alle tecnologie di proprietà dell'attuale fornitore tecnologico e che tale processo richiede del tempo per poter essere completato;

ATTESO che la Società solo di recente è divenuta titolare della gestione della piattaforma pagoPA e che, pertanto, non ha ancora potuto acquisire il *know how* necessario per dare continuità ai servizi erogati dalla piattaforma nonché le competenze necessarie per avviare e completare in tempi brevi e con successo sia lo sviluppo di propri applicativi e strumenti tecnologici sia un eventuale processo di migrazione senza il rischio del verificarsi di interruzioni o disservizi;

ATTESO che la data di scadenza del contratto in essere con SIA è il 31 dicembre 2019 e che tale contratto è stato effettivamente trasferito dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla Società PagoPA S.p.A. in data 22 ottobre 2019, in attuazione del citato atto di ricognizione di pari data;

RITENUTO, per tutto quanto sopra atteso e considerato, che allo stato attuale l'affidamento ad un diverso operatore economico, con conseguente migrazione, non rappresenta una soluzione alternativa ragionevole e in concreto praticabile, in considerazione di numerosi fattori quali:

- comporterebbe il degrado della robustezza dei livelli di controllo e sicurezza che attualmente possono essere assicurati unicamente dalla SIA poiché questa è non solo già gestore della piattaforma pagoPA ma è anche gestore di infrastruttura critica informatizzata di interesse nazionale (i.e. RNI). Diversamente tale livello di robustezza non potrebbe essere assicurato;
- la migrazione del sistema verso altro centro servizi comporterebbe (i) nella fase di migrazione, rischi di degrado dei livelli di erogazione dei servizi e della sicurezza del sistema; e (ii) rilevanti oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni e dei Prestatori di servizio di pagamento aderenti, per il trasferimento della connessione logica dall'attuale al subentrante centro servizi;
- la Società, poiché solo di recente divenuta titolare della gestione della piattaforma pagoPA, non

ha ancora potuto acquisire il *know how* necessario per dare continuità ai servizi erogati dalla piattaforma nonché le competenze necessarie per completare in tempi brevi e con successo un processo di migrazione senza causare interruzioni o disservizi;

- alcuni componenti della piattaforma pagoPA sono anch'essi ideati, realizzati e progettati da SIA, in base a specifiche proprie, e di cui SIA ha la esclusiva proprietà intellettuale così come i sistemi di telecontrollo, monitoraggio e gestione remota, nonché di configurazione che sono indispensabili per garantire il funzionamento di questa articolata e complessa architettura di colloquio telematico tra i diversi interlocutori sulla piattaforma pagoPA;

CONSIDERATI gli elevati rischi che, *rebus sic stantibus*, conseguirebbero, per il sistema pubblico, dal cambio di fornitore, in termini di danno per mancati risparmi e compromissione del sistema di incassi della pubblica amministrazione nonché per il mancato raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;

ATTESA la necessità di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi in argomento in vista dell'imminente scadenza del contratto con SIA;

CONSIDERATO che i termini per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un idoneo nuovo fornitore non sono compatibili con la suddetta necessità;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di provvedere, per ragioni non prevedibili e non imputabili alla Società a causa della sua recente costituzione e del subentro nella gestione della piattaforma e dei relativi rapporti contrattuali con SIA, avvenuto solo in data 22 ottobre, è necessario stipulare un nuovo contratto con SIA per l'affidamento dei servizi in parola per il tempo necessario non solo all'avvio e al completamento delle complesse attività tecniche volte ad una eventuale migrazione e ma anche al completamento degli sviluppi tecnologici e di management sopra menzionati al fine di rendere il più autonoma possibile la gestione della piattaforma da parte della Società, in vista della strutturazione, indicazione ed espletamento di una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto della complessità tecnica dei servizi;

CONSIDERATO che nel contratto con il fornitore il processo di sviluppo, come sopra menzionato, della piattaforma nonché di graduale acquisizione del *know how* da parte della Società verrà specificamente previsto al fine di: (i) pianificare l'evoluzione tecnologica necessaria e acquisirne i relativi diritti di proprietà intellettuale; (ii) ridefinire sotto il profilo tecnologico le componenti e gli applicativi in modo tale da utilizzare tecnologie aperte; nonché (iii) rendere possibile il cambiamento e la transizione dall'assetto corrente all'assetto di maggiore autonomia desiderato dalla Società, anche attraverso apposite previsioni di c.d. *change management*;

CONSIDERATO, altresì, che la Società prevede di inserire nel suddetto contratto un'apposita condizione risolutiva ovvero un diritto di recesso *ad nutum* da attivarsi nel caso di individuazione di un nuovo operatore economico in grado di fornire i servizi;

CONSIDERATO che la Società prevede, altresì, di poter negoziare, nello stipulando contratto con il fornitore SIA S.p.A., clausole e condizioni migliorative rispetto al contratto in scadenza il 31 dicembre 2019, in particolare, sia con riferimento al costo di gestione della piattaforma sia ai livelli di servizi, contribuendo ad un risparmio per l'intero sistema e per i soggetti coinvolti, nonché ad maggiore efficienza complessiva;

RITENUTO quindi che la scelta dell'operatore economico SIA S.p.A. rappresenti l'unica possibile sulla

base delle valutazioni sopra menzionate in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, e lett. c) del D.lgs. 50 del 2016, per procedere all'affidamento dei servizi in oggetto e alla conseguente stipula di un contratto con la SIA S.p.A.;

PRESO ATTO del parere *pro veritate* a firma del prof. avv. Angelo Clarizia del 19 dicembre 2019 nel quale viene confermata l'unicità del fornitore con riferimento ai criteri individuati dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici;

AVVIATE, per tutto quanto sopra considerato, le negoziazioni con la società SIA per pervenire alla stipula del contratto in argomento alle condizioni evidenziate nei punti precedenti;

ATTESA l'urgenza di procedere e la necessità di fruire dei servizi senza soluzione di continuità, così come sopra evidenziato, considerato che la società SIA è già attuale affidataria dei servizi in argomento e in quanto tale già fornitore controllato ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto sottoponendo il medesimo a condizione risolutiva espressa rappresentata dall'esito positivo dei controlli di legge di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 che saranno avviati a seguito dell'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa da SIA sul possesso dei predetti requisiti;

VISTO l'art. 31, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,

ART. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, e lett c) del D.lgs. 50 del 2016, la sottoscrizione con la società SIA S.p.A., dello schema di contratto in allegato per i servizi tecnologici e di assistenza inerenti la piattaforma pagoPA, come specificati nel contratto, per un corrispettivo massimo spendibile pari ad euro 25.000.000,00 (IVA esclusa) e per una durata contrattuale di 36 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2020.

Per il contratto è dovuto all'ANAC un contributo di Euro 800,00.

ART. 2

Ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono nominati Giuseppe Virgone quale Responsabile unico del procedimento e la dott.ssa Giulia Montanelli quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Amministratore Unico
Giuseppe VIRGONE
F.to digitalmente